

STATUTO

VIVERE INSIEME - COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIUGLIANO IN CAMPANIA NA VIA
F.LLI CERVI 4

Numero REA: NA - 1109927

Codice fiscale: 10492261218

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-08-2025 - Statuto completo	2
--	---

	FOGLIO DELLE PRESENZE	
	- COMINELLI FRANCESCO , nato a Napoli l'8 ottobre 1973 - PRE-	
	SENTE - firmato: COMINELLI FRANCESCO	
	- DI MARINO ANTONIETTA , nata a Napoli il 3 marzo 1975 - PRE-	
	SENTE - firmato: DI MARINO ANTONIETTA	
	- ROSATI ROSARIA , nata a Casandrino il 10 marzo 1977 - PRE-	
	SENTE - firmato: ROSATI ROSARIA	
	firmato: COMINELLI FRANCESCO - NOTAIO GENNARO FIORDILISO (c'è	
	sigillo).	
	Allegato "B" - Rep. n. 104059 - Racc. n. 24890	
	STATUTO	
	«VIVERE INSIEME - COOPERATIVA SOCIALE ETS»	
	Ente del terzo Settore (E.T.S.)	
	(ai sensi dell'art.4, co. 1, D.Lgs. n. 117/2017)	
	Titolo primo	
	Costituzione - sede - durata	
	Art. 1	
	Denominazione, sede, durata e norme applicabili	
	È costituita con sede nel Comune di Giugliano in Campania	
	(NA), la società cooperativa sotto la denominazione: "VIVERE	
	INSIEME - COOPERATIVA SOCIALE E.T.S." a norma della legge n.	
	381 del 1991 e successive modifiche. La società ha la durata	
	seguinte: dal giorno della costituzione sino al 31dicembre	
	2074 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assem-	
	blea salvo il diritto dei soci dissenzienti. Alla cooperati-	

	va, per quanto previsto dal libro V, titolo VI del codice ci-	
	vile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabi-	
	lità limita. Per tutto quanto non espressamente previsto nel	
	presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si ap-	
	plicano le disposizioni del codice civile e delle leggi spe-	
	ciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di	
	società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con	
	la disciplina cooperativistica. La Cooperativa è impresa so-	
	ciale di diritto (art. 1, co. 4, D. Lgs. 112/2017) e Ente del	
	Terzo Settore - di diritto (art. 4, co. 1 D. Lgs. 117/2017).	
	Titolo secondo	
	Scopi - Oggetto Sociale	
	Art. 2	
	Scopi e oggetto Sociale	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione so-	
	ciale dei cittadini esercitando in via stabile e principale	
	un'attività di impresa di interesse generale senza scopo di	
	lucro con finalità civiche solidaristiche e di utilità socia-	
	le, con l'obbligo assoluto di non distribuzione degli utili;	
	mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale delle se-	
	guenti attività di interesse generale in forma di azione vo-	
	lontaria o erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di	
	mutualità, produzione o scambio di beni e servizi comunque	

	rientranti nel disposto del D. Lgs. 460/1997.	
	La cooperativa in particolare potrà:	
	• procurare assistenza e ricovero ai minori, alle persone	
	disabili, agli anziani e accoglienza umanitaria ed integra-	
	zione sociale dei migranti;	
	• operare nella progettazione, consulenza e realizzazione	
	di iniziative formative e/o informative;	
	• operare nella formazione e nell'orientamento professio-	
	nale, nonché nelle politiche del lavoro, con finalità educa-	
	tive e sociali;	
	• ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di atti-	
	vità di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione	
	professionale di operatori e lavoratori da immettere sul mer-	
	cato del lavoro e/o già inseriti in aziende produttive, nei	
	diversi settori dell'assistenza, dell'agricoltura, artigiana-	
	to, industria, commercio, scuola, turismo e terziario avanza-	
	to.	
	Le attività della cooperativa potranno essere svolte in asso-	
	ciazione con altri enti, associazioni o cooperative. Essa al	
	riguardo potrà:	
	• istituire un'organizzazione comune al fine di promuovere	
	formazione per piccole e medie imprese;	
	• sviluppare iniziative atte a creare ed ampliare le op-	
	portunità di lavoro, anche attraverso lo smart working, in	
	referimento ai comparti produttivi e/o commerciali, mediante	

	progetti specifici collegati a programmi regionali, nazionali	
	e comunitari;	
	• progettare, organizzare e gestire attività di formazione	
	professionale, di qualificazione e di specializzazione, com-	
	presa quella post-universitaria, nonché di itinerari specifi-	
	ci di aggiornamento, di riqualificazione e di riconversione	
	per gli addetti già occupati;	
	• progettare, organizzare e gestire master per quadri di-	
	rigenziali d'aziende e/o per neo laureati;	
	• realizzare attività di cultura imprenditoriale per gio-	
	vani e lavoratori, al fine di contribuire alla creazione di	
	piccole medie imprese;	
	• realizzare attività di studio, ricerca, documentazione,	
	informazione e sperimentazione per favorire le politiche at-	
	tive del lavoro economico e l'ampliamento della base occupa-	
	zionale con riferimento a direttive regionali, nazionali e	
	comunitarie.	
	La cooperativa ha lo scopo di tutelare, valorizzare e promuo-	
	vere cultura, legalità, solidarietà, servizi ed assistenza in	
	ogni campo; a tal fine la cooperativa organizza anche manife-	
	stazioni, corsi di formazione, seminari e convegni dal livel-	
	lo comunale a quello nazionale. Le iniziative che saranno in-	
	traprese verso lo studio, la ricerca, la sperimentazione nel-	
	la formazione e nella informazione, potranno portare alla i-	
	stituzione di centri multimediali con biblioteche e un perio-	

	dico edito della stessa cooperativa.	
	La cooperativa, inoltre, opera nei settori:	
	• assistenza socio sanitaria;	
	• tutela dei consumatori in tutti i suoi aspetti;	
	• tutela dei diritti civili con particolare attenzione al-	
	le categorie socialmente deboli;	
	• ricerca scientifica di particolare interesse sociale e	
	tutela della salute pubblica;	
	• tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con	
	espressa e tassativa esclusione di raccolta e riciclaggio di	
	rifiuti urbani speciali e pericolosi esercitata abitualmente.	
	La cooperativa può, infine, raccogliere fondi allo scopo di	
	finanziare la propria attività istituzionale, anche attraver-	
	so la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi	
	senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercita-	
	ta mediante sollecitazione al pubblico o attraverso le ces-	
	sioni di beni o erogazioni di servizi di modico valore.	
	La cooperativa, quindi, si propone di svolgere in forma orga-	
	nizzata e senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di mu-	
	tualità e solidarietà tipici della cooperazione sociale, di-	
	verse attività finalizzate alla promozione umana, morale,	
	culturale, professionale, al rispetto dei diritti umani, alla	
	valorizzazione delle diverse culture, etnie e religioni,	
	all'educazione, alla pace e alla non violenza gestendo servi-	
	zi socio sanitari, assistenziali, educativi e di inserimento	

	lavorativo orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, a	
	persone con disabilità e/o in condizioni di svantaggio socia-	
	le, ad anziani, a minori e giovani.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	Titolo terzo	
	Soci	
	Art. 3	
	Numero, funzione e tipologia	
	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabi-	
	lito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	• concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	• partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	• contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio di impresa.	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contra-	
	stanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne	
	gli scopi partecipando alle attività sociali. La responsabi-	
	lità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'am-	
	montare delle quote sottoscritte. Possono essere soci persone	

	fisiche e persone giuridiche pubbliche o private nei cui sta-	
	tuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle atti-	
	vità delle cooperative sociali. Possono infine essere ammessi	
	alla cooperativa, a norma dell'art. 4 dellalegge n. 59 del	
	31.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, e comunque	
	nel rispetto della normativa vigente in materia di coopera-	
	zione sociale, anche soci, denominati soci sovventori, che	
	non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa,	
	ma partecipano alla costituzione dei fondi di cui all'artico-	
	lo precedente, terz'ultimo comma. Ogni socio è iscritto in u-	
	na apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza	
	a ciascuna delle categorie suindicate. In ogni caso non pos-	
	sono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese i-	
	dentiche o affini.	
	Art. 4	
	<i>Ammissione e obblighi</i>	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	al Consiglio di Amministrazione, specificando:	
	nome, cognome, data di nascita e domicilio;	
	la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente	
	documentate, in relazione ai requisiti prescritti dall'arti-	
	colo precedente;	
	l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere;	
	l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regola-	

	menti e delle deliberazioni regolarmente assunte;	
	ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve	
	essere corredata da copia della deliberazione dell'organo	
	competente, dell'atto costitutivo e della indicazione della	
	persona delegata alla rappresentanza. I soci sovventori do-	
	vranno esplicitare, altresì, nella loro domanda il periodo	
	minimo di permanenza nella società prima del quale non è am-	
	nesso il recesso. Il richiedente, sia persona fisica o giuri-	
	dica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella do-	
	manda di ammissione, non essendo il Consiglio d'Amministra-	
	zione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette	
	dichiarazioni. Sull'accoglimento delle domande di ammissione	
	a socio decide il Consiglio di Amministrazione secondo crite-	
	ri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione	
	deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura de-	
	gli amministratori nel libro soci. Il Consiglio di Ammini-	
	strazione deve, entro sessanta giorni, motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla a-	
	gli interessati. Qualora la domanda non sia accolta dagli am-	
	ministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, nella prima adunanza successiva. Il	

	Consiglio di Amministrazione può inserire il nuovo socio in	
	una categoria speciale, in ragione del suo interesse alla	
	formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa, per un	
	periodo di tempo limitato, prima di diventare socio coopera-	
	tore a tutti gli effetti. Tali soci (comunemente detti "in	
	prova") godono di diritti limitati disciplinati dallo Statu-	
	to. Il periodo di permanenza nella categoria speciale non può	
	essere superiore ai cinque anni e i soci ammessi in tale ca-	
	tegoria non possono superare un terzo del numero totale dei	
	soci cooperatori. Al termine del periodo stabilito essi pos-	
	sono chiedere di essere ammessi quali soci cooperatori a tut-	
	ti gli effetti oppure possono risolvere il rapporto associa-	
	tivo.	
	I soci sono obbligati:	
	• al versamento delle quote sottoscritte e dell'eventuale	
	sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	• ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli or-	
	gani sociali;	
	• a contribuire al perseguimento degli scopi sociali par-	
	tecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabi-	
	liti dallo statuto e dalle deliberazioni assunte dagli organi	
	sociali.	
	Se il nuovo socio non libera le quote sottoscritte nei tempi	
	determinati dal consiglio d'amministrazione, la sua accetta-	

	zione si intende come non avvenuta. Le quote dovranno essere	
	liberate nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti di	
	capitale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della so-	
	cietà. Le quote non possono essere sottoposte a pegno, a vin-	
	colo o essere cedute a terzi o ad altri soci, con effetto ver-	
	so la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	Art. 5	
	Perdita della qualità	
	La qualità di socio si perde:	
	• per morte, recesso ed esclusione se il socio è persona	
	fisica;	
	• per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 6	
	Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	• che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati-	
	nell'art. 3;	
	• che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata mediante lettera	
	raccomandata o altra modalità che garantisca la prova	

	dell'avvenuta ricezione. Spetta però al Consiglio di Ammini-	
	strazione constatare, entro sessantagiorni, se ricorrono i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'in-	
	teresse della società. Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 7	
	Esclusione	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Am-	
	ministrazione può escludere il socio:	
	• che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	• che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo,	
	dello statuto e del regolamento interno, oppure le delibera-	
	zioni legalmente prese dagli organi competenti;	
	• che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	• che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmen-	
	te la società.	
	Nei casi indicati nelle lettere b) e c) il socio inadempiente	
	dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a met-	
	tersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo tra-	
	scorso un mese da detto invito e nel caso in cui perduri l'i-	
	nadempienza. Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a	
	quanto stabilito, dal regolamento interno e/o dalle disposi-	
	zioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento	

	dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una pe-	
	nale il cui importo sarà determinato dal Consiglio di Ammini-	
	strazione o, su proposta di questo, dall'Assemblea dei soci.	
	Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso	
	in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola	
	prestazione lavorativa. Le deliberazioni assunte in materia	
	di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettro-	
	nica certificata. I soci esclusi dovranno richiedere il rim-	
	borso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
	glimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Contro la	
	delibera di esclusione è sempre possibile il ricorso in as-	
	semblea.	
	Art. 8	
	Eredi	
	Agli eredi o ai legatari del socio defunto, al socio receduto	
	o escluso, la liquidazione della quota sociale sarà fatta	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto	
	sociale si scioglie, limitatamente al socio, ma in misura mai	
	superiore all'ammontare versato. Il pagamento deve essere	
	fatto entro i sei mesi dalla approvazione del bilancio di	
	detto esercizio, salvo il diritto di ritenzione spettante al-	
	la cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventua-	

	le credito liquido. In ogni caso il socio receduto o escluso	
	e gli eredi del socio defunto rispondono verso i terzi a nor-	
	ma dell'art. 2536 del codice civile.	
	Titolo quarto	
	Soci finanziatori	
	Art. 9	
	Soci sovventori	
	Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con delibera-	
	zione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione od il potenziamento azien-	
	dale di cui all'art. 4 L. n.59/1992, al fine di agevolare il	
	conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'og-	
	getto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone	
	fisicheche persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leg-	
	gi vigenti. I conferimenti dei soci sovventori sono imputati	
	ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fon-	
	do per il potenziamento aziendale. I conferimenti possono a-	
	vere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti. La società	
	ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346	
	del codice civile. Salvo che sia diversamente disposto	
	dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei ti-	
	toli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo ammi-	
	nistrativo. Pertanto, il socio che intenda trasferire le quo-	
	te deve comunicare all'organo amministrativo il proposto ac-	

	quirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di manca-	
	to gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno	
	ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà	
	vendere a chiunque. L'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori deve essere disciplinata con deliberazione	
	dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabili-	
	ti:	
	• l'importo complessivo dell'emissione;	
	• l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'or-	
	gano amministrativo, del diritto di opzione dei soci coopera-	
	tori sulle quote emesse;	
	• il termine minimo di durata del conferimento;	
	• i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci ordinari;	
	• i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	I soci sovventori sono obbligati al versamento delle quote	
	sottoscritte e ad attenersi a quanto disposto dalle superiori	
	lettere b) ed e) dell'art. 4 limitatamente alle disposizioni	
	ad essi applicabili. La deliberazione dell'assemblea stabili-	
	sce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo ammi-	

	nistrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale.	
	E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di rispar-	
	mio tra il pubblico.	
	Art. 10	
	<i>Recesso dei soci sovventori</i>	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano	
	le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le	
	cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	Art. 11	
	<i>Quote di partecipazione cooperativa</i>	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa	
	può adottare procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo	
	quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la	
	cooperativa può emettere quote di partecipazione cooperativa,	

	anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto	
	di	
	voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. L’assem-	
	blea, in sede di delibera di emissione delle quote di parte-	
	cipazione cooperativa, determina:	
	• l’importo complessivo dell’emissione, nel rispetto dei	
	limiti sopra indicati;	
	• la durata delle quote, in relazione ai programmi plu-	
	riennali approvati dall’assemblea;	
	• i criteri ulteriori per l’offerta in opzione delle quote	
	di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento	
	delle quote eventualmente rimaste inoptate.	
	Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle ri-	
	serve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ul-	
	timo bilancio certificato e depositato presso il Ministero	
	delle attività produttive. Le quote di partecipazione coope-	
	rativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla	
	metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.	
	Ai possessori delle quote di partecipazione cooperativa spet-	
	ta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a	
	quella dei soci	
	cooperatori. All’atto dello scioglimento della società, le	
	quote di partecipazione cooperativa hanno diritto di prela-	
	zione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per l’in-	

	tero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle quote di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.	
	I possessori di quote di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	• al versamento degli importi sottoscritti, secondo le mo-	
	dalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	• all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	L'Assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazio-	
	ne cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili,	
	le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal	
	presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo	
	della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ri-	
	tengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno	
	un terzo dei possessori dei titoli. Le deliberazioni saranno	
	prese attribuendo a ciascun possessore 1 (uno) voto per ogni	
	azione posseduta. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa	
	attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esamina-	
	re i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle	
	Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazio-	
	ni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assem-	
	blea speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote	

	di partecipazione	
	cooperativa nei confronti della Società.	
	Art. 12	
	<i>Recesso dei soci finanziatori detentori di quote di</i>	
	<i>partecipazione cooperativa</i>	
	Ai detentori di quote di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle quote stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote medesime.	
	Art. 13	
	<i>Strumenti finanziari partecipativi</i>	
	Possono essere ammessi come soci finanziatori della cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/1992 e di cui ai precedenti articoli del titolo quarto del presente statuto. I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente articolo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile. L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori, di cui al presente articolo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione;	

	le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sul-	
	le quote emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori	
	ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto	
	previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in con-	
	siderazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle	
	lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, auto-	
	rizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata	
	degli amministratori stessi. Con la stessa deliberazione po-	
	tranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle quote,	
	in proporzione all'importo delle riserve divisibili ad esse	
	spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero ammi-	
	nistrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle quote	
	stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel	
	presente statuto. La deliberazione dell'assemblea stabilisce,	
	altresi, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Am-	
	ministrazione ai fini del collocamento dei titoli. Le quote	
	dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione	
	degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente.	
	Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto	
	anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare le	
	quote dei soci cooperatori. La remunerazione delle quote sot-	
	toscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanzia-	
	tori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite	
	previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514	

	c.c. La delibera di emissione, può stabilire in favore delle	
	quote destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di par-	
	te degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura	
	proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai socifi-	
	nanziatori medesimi e patrimonio netto. La riduzione del ca-	
	pitale sociale in conseguenza di perdite non comporta ridu-	
	zione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori,	
	se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale	
	complessivo delle quote dei soci cooperatori. In caso di	
	scioglimento della cooperativa, le quote di socio finanziato-	
	re hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale so-	
	ciale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro in-	
	tero valore. Ai fini della determinazione del valore delle	
	quote si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota	
	parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da so-	
	vrapprezzo.	
	Art. 14	
	<i>Recesso dei soci finanziatori</i>	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia	
	decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data	
	di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti	
	dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può e-	
	scludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un pe-	
	riodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso,	

	il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità	
	previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile,	
	per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota	
	parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa	
	la riserva da sovrapprezzo.	
	Titolo quinto	
	Patrimonio sociale	
	Art. 15	
	Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della società è costituito da:	
	capitale sociale dei soci;	
	dal capitale sociale dei soci sovventori, se esistenti,	
	destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o	
	al potenziamento aziendale di cui all'art. 2 del presente	
	statuto;	
	dal capitale sociale degli azionisti di partecipazione	
	cooperativa, se esistenti, destinato allo sviluppo e all'am-	
	modernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5	
	della legge 59/92 e di cui all'art. 11 del presente statuto;	
	dal capitale sociale degli altri soci finanziatori di	
	cui all'art.13;	
	dalla riserva legale indivisibile;	
	dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art.4;	
	da eventuali riserve straordinarie;	

	• dalle riserve divisibili (in favore dei sottoscrittori	
	di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art.13 del	
	presente statuto);	
	• da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o pre-	
	vista per legge.	
	Le riserve, tranne quelle indicate ai punti f) e h), sono in-	
	divisibili e conseguentemente non possono essere distribuite	
	ai soci durante l'esistenza della società né all'atto di	
	scioglimento della stessa.	
	Art. 16	
	<i>Quote sociali</i>	
	Le quote sociali sottoscritte dovranno essere versate nei	
	tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta	
	disposizione si applica anche agli aumenti della quota socia-	
	le sottoscritti dai soci durante l'esistenza della società.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno, a vincolo o	
	essere cedute a terzi o ad altri soci, con effetto verso la	
	società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministra-	
	zione. Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale	
	sociale versano alla cooperativa o che questa trattiene, sono	
	conferite esclusivamente per il	
	conferimento dell'oggetto sociale. Modalità e durata dei con-	
	ferimenti saranno determinati da apposito regolamento appro-	
	vato dall'assemblea dei soci nel rispetto della normativa vi-	
	gente in materia di raccolta di risparmio effettuata dalle	

	imprese nonbancarie.	
	Art. 17	
	Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale è annuale e si chiude il 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve sottopor-	
	re all'assemblea per l'approvazione un bilancio di esercizio	
	redatto nei modi di legge è formato dallo stato patrimoniale	
	e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi ed	
	oneri della cooperativa; detto bilancio è accompagnato da una	
	relazione che illustra le singole poste, riferisce circa	
	l'andamento economico e gestionale della cooperativa, le mo-	
	dalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché	
	il carattere secondario e strumentale delle attività diverse	
	da quelle istituzionali, in detta relazione si dà conto di e-	
	ventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo	
	di Controllo e/o del revisore. Il bilancio così formato, ap-	
	provato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Na-	
	zionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministra-	
	zione. Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio di Am-	
	ministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Uni-	
	co Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto	
	con le modalità previste dalla legge. Il bilancio sociale,	
	nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annual-	
	mente anche nel sito internet dell'associazione o nel sito	

	internet della rete associativa di appartenenza, con l'indi-	
	cazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti	
	ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di	
	Controllo, ai Dirigenti, nonché ai soci.	
	Gli eventuali residui attivi del bilancio saranno così desti-	
	nati:	
	• non meno del 30% al fondo riserva legale;	
	• una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	• una quota ad eventuale remunerazione del capitale socia-	
	le effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non	
	superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del ricono-	
	scimento dei requisiti mutualistici;	
	• una quota a remunerazione del capitale sociale dei soci	
	sovventori delle quote di partecipazione cooperativa nei li-	
	miti e secondo le modalità stabilite dalla legge;	
	• una parte, secondo i modi ed i limiti fissati dalla leg-	
	ge, può essere destinata dall'assemblea alla rivalutazione	
	delle quote sociali;	
	• l'eventuale rimanenza può essere destinata alle riserve	
	straordinarie o alle riserve divisibili.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei	
	soci sovventori, delle quote di partecipazione cooperativa e	

	degli strumenti finanziari partecipativi se non per la parte	
	della perdita che eccede il valore nominale delle quote dei	
	soci cooperatori. L'assemblea può sempre deliberare che, in	
	deroga alle disposizioni di cui ai punti c), d) ed e), la to-	
	talità dei residui attivi di bilancio venga devoluta al fondo	
	di riserva ordinaria detratta la quota di cui al punto b).	
	Art.18	
	Ristorni	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio può appostare somme al conto economico a titolo di ri-	
	storno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mu-	
	tualistica. L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del	
	bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà	
	essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta;	
	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	• emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	Titolo sesto	
	Organi sociali	
	Art. 19	
	Organi sociali	

	Sono organi della Cooperativa:	
	l'assemblea dei soci;	
	il Consiglio di Amministrazione;	
	il Collegio dei Sindaci, nominato solo se obbligatorio	
	per legge o se comunque nominato dall'assemblea;	
	organo di controllo contabile.	
	Art. 20	
	Decisioni dell'Assemblea	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sotto pongono alla loro attenzione. In ogni caso sono riser-	
	vate alla competenza dei soci:	
	l'approvazione del bilancio;	
	la nomina del Consiglio di Amministrazione;	
	la nomina, ove prevista, del Collegio Sindacale e nomina	
	del revisore contabile o della società di revisione incarica-	
	ta del controllo contabile;	
	l'approvazione dei regolamenti interni ivi compreso	
	quello adottato a norma della legge n.142/01;	
	le modifiche dell'atto costitutivo;	
	la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevan-	
	te modificazione dei diritti dei soci;	

	• l'eventuale definizione di un piano di crisi aziendale e	
	le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dalla leg-	
	ge n.142/01.	
	Tutte le deliberazioni sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale. L'Assemblea è	
	convocata, presso la sede sociale o anche altrove, purché in	
	Italia, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta	
	all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo ri-	
	chiedano. Inoltre l'Assemblea può sempre essere convocata o-	
	gniqualevolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile	
	alla società, nonché per trattare gli argomenti che la legge	
	rimette alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta do-	
	manda da un numero di soci che rappresenti almeno un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto	
	in assemblea, oppure dal Collegio Sindacale, se nominato, con	
	l'indicazione degli oggetti da trattare. In questi due ultimi	
	casi l'assemblea deve essere convocata senza ritardo.	
	Art. 21	
	Convocazione dell'Assemblea	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione,	
	presso la sede della cooperativa o in altro luogo, almeno una	
	volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio	
	e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle	

	cariche venute a scadere. L'assemblea deve inoltre essere	
	convocata ogniqualevolta il Consiglio di Amministrazione ne	
	ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata	
	da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenete l'indica-	
	zione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'e-	
	ventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle mate-	
	rie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di stru-	
	mento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta	
	ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea. La convo-	
	cazione in ogni caso è valida se inoltrata all'indirizzo, an-	
	che di posta elettronica, comunicato dall'associato nella do-	
	manda di ammissione o successivamente variato mediante comu-	
	nicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.	
	L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto	
	almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'as-	
	semblea. La convocazione dell'assemblea, deve essere fatta a	
	mezzo di avviso da comunicarsi, insieme all'ordine del gior-	
	no, con lettera spedita ai soci, recapitata a mano o con al-	
	tro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione	
	individuato dal Consiglio di Amministrazione, almeno 8 (otto)	
	giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal li-	
	bro soci. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data	
	dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo	
	nello stesso giorno stabilito per la prima. In ogni caso le	

	Assemblee saranno ugualmente valide senza l'espletamento pre-	
	ventivo delle formalità di convocazione di cui sopra, qualora	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci, l'intero Consi-	
	glio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato	
	dall'assemblea. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli in-	
	tervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 22	
	Validità dell'Assemblea	
	Le Assemblee, sono valide qualunque sia l'oggetto da tratta-	
	re: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci	
	che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci	
	presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Art. 23	
	Deliberazioni dell'Assemblea	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati alle adunanze. Quando si	
	tratta di deliberare sulle materie previste dai punti e) ed	
	f) dell'art. 22 del presente statuto trattasi di assemblea	
	straordinaria e, tanto in prima quanto in seconda convocazio-	
	ne, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole	
	della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci; i so-	
	ci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la	
	dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccoman-	

	data, o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta	
	ricezione, dei soci intervenuti all'Assemblea non oltre 3	
	(tre) giorni dalla chiusura di questa e da quelli non inter-	
	venuti non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblica-	
	zione della deliberazione. E' vietata ogni modificazione sta-	
	tutaria che tenda a trasformare e/o mutare la natura di coo-	
	perativa sociale; qualsiasi delibera in tale senso compor-	
	tal'automatica messa in liquidazione.	
	Art. 24	
	Votazioni	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-	
	te. Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assem-	
	blea. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammonta-	
	re della quota sottoscritta. I voti attribuiti ai soci sov-	
	ventori, determinati dal regolamento approvato dall'Assemblea	
	dei soci, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci e non possono comunque superare il	
	numero di cinque per ogni socio sovventore. Il socio, in caso	
	di malattia o altro impedimento, può farsi rappresentare nel-	
	le Assemblee da altro socio, appartenente alla stessa catego-	
	ria di socio cooperatore o sovventore, mediante delega scrit-	
	ta. La delega non può essere rilasciata col nome del rappre-	
	sentante in bianco. Ciascun socio non può rappresentare più	

	di due soci. Per il conferimento della rappresentanza valgono	
	inoltre tutti gli altri limiti disposti dall'art. 2372 codice	
	civile.	
	Art. 25	
	Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione, in sua assenza, dal componente più anziano in	
	carica del Consiglio di Amministrazione. La nomina del Se-	
	gretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che	
	questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un	
	non socio. Le deliberazioni devono constare da verbale sotto-	
	scritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio se pre-	
	visto dalla legge.	
	Art. 26	
	Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove mem-	
	bri eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne determina il nu-	
	mero. Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sem-	
	pre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione; es-	
	si scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione,	
	salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche	
	stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza o	
	che vengano effettuati a loro favore accantonamenti di somme	

	a titolo di indennità di fine mandato o di altre indennità. I	
	consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente	
	un Vice-Presidente, nominano anche, per la redazione dei ver-	
	bali, un Segretario che può essere estraneo al Consiglio.	
	Art. 27	
	Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o	
	da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà uti-	
	le, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera racco-	
	mandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta	
	ricezione da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'a-	
	dunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno libero prima	
	della riunione, in modo che i consiglieri ed i sindaci effet-	
	tivi, se nominati, ne siano informati. Le adunanze sono vali-	
	de quando intervenga almeno la maggioranza degli amministra-	
	tori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza as-	
	soluta di voti. Le modalità di votazione sono stabilite dal	
	consiglio stesso. Nelle votazioni palesi e segrete la parità	
	comporta la reiezione della proposta.	
	Art. 28	
	Poteri del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della società. Esso può compiere, per-	
	tanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straor-	

	dinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto	
	sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di e-	
	sclusiva competenza dell'Assemblea. Il Consiglio può delegare	
	parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri	
	oppure ad un comitato esecutivo la cui composizione e le cui	
	attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio. Il Con-	
	siglio può nominare un direttore o comitati tecnico-scienti-	
	fici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le	
	mansioni ed eventualmente i compensi se non stabiliti	
	dall'Assemblea col regolamento interno di cui al successivo	
	art. 33.	
	Art. 29	
	Rappresentanza della società	
	La firma e la legale rappresentanza della società, anche in	
	giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presi-	
	dente, se nominato, e, in mancanza o nell'assenza di questo,	
	dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.	
	La firma del sostituto equivale a prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente. Il Consiglio di Amministra-	
	zione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori	
	e a procuratori speciali la rappresentanza della società, da	
	esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti	
	dei poteri loro conferiti. Il Presidente, o chi lo sostitui-	
	sce, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere op-	

	pure ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigen-	
	ti al riguardo.	
	Art. 30	
	Collegio Sindacale	
	Il collegio sindacale, se presente (obbligatorio per legge o	
	nominato), vigila sull'osservanza della legge e dello statu-	
	to, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed	
	in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento. I sindaci devono assistere alle adu-	
	nanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle	
	riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, in occasione del-	
	la approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare	
	specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento	
	dello scopo mutualistico. I sindaci possono in ogni momento	
	procedere, anche individualmente, adatti di ispezione e con-	
	trollo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di o-	
	gni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da	
	inserirsi nell'apposito libro. Il collegio sindacale ha ogni	
	altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle	
	norme di legge in materia. Il collegio deve riunirsi almeno	
	ogni 90 (novanta) giorni e delle riunioni del collegio deve	
	redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio	
	sindacale è regolarmente costituito con la presenza della	

	maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Art. 31	
	Controllo contabile	
	Al di fuori dei casi in cui è presente il collegio sindacale	
	(art.30), il controllo contabile è esercitato da un revisore	
	contabile o da una società di revisione iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della giustizia. L'incarico di	
	controllo contabile è conferito, sentito il collegio Sindaca-	
	le, ove nominato, dall'assemblea, la quale determina il cor-	
	rispettivo spettante al revisore o alla società di revisione	
	per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di	
	tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	dell'incarico. Il revisore o la società incaricati del con-	
	trollo contabile:	
	• verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità al-	
	meno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità socia-	
	le e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei	
	fatti di gestione;	
	• verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il	
	bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle	
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono	
	conformi alle norme che li disciplinano;	
	• esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio	

	di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	Titolo Settimo	
	Scioglimento e liquidazione	
	Art. 32	
	Scioglimento della società	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. In caso di	
	scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale ri-	
	sultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	• a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori	
	di azioni di partecipazione cooperativa e dai detentori di	
	strumenti finanziari partecipativi, per l'intero valore nomi-	
	nale, eventualmente rivalutato;	
	• a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci, ed eventualmente al fondo mutualistico per la pro-	
	mozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11	
	della legge 31 gennaio 1992, n.59.	
	Titolo Ottavo	
	Disposizioni generali e finali	
	Art. 33	
	Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà e-	

	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste	
	per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti pos-	
	sono essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato	
	esecutivo se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comi-	
	tati tecnico-scientifici se costituiti, nonché le mansioni ed	
	il trattamento economico dei dipendenti della società. La ti-	
	pologia del rapporto di lavoro che si intende attuare con i	
	soci lavoratori deve essere disciplinata da un apposito rego-	
	lamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne e da approvarsi dall'Assemblea.	
	Art. 34	
	Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devolu-	
	zione	
	In caso di estinzione o scioglimento della cooperativa il pa-	
	trimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore	
	individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione su	
	conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo	
	Settore.	
	Art. 35	
	Rinvio	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la"disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società a responsabilità limitata e del D. Lgs.	

39 di 39